

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

Il Comune di Civitanova Marche e la stipulano la presente convenzione per la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale denominato, realizzato per consentire lo svolgimento dell'attività sportiva del, sito nel quartiere, in Via

L'anno DUEMILAVENTI, addì del mese di, nella residenza municipale, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge,

fra

il Comune di Civitanova Marche (C.F. 00262470438) che, per brevità, sarà di seguito denominato 'Comune', per il quale interviene il Sig. DIRIGENTE III SETTORE, Dr., nato a il, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sport,

e

la con sede in, in Via (C.F./P. IVA), per la quale interviene il Sig., nato a il, nella sua qualità di legale rappresentante, in forza della facoltà conferitagli dallo Statuto e dal mandato dell'Assemblea, domiciliato per la carica in Civitanova Marche, Via

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune assegna alla Società/Associazione Sportiva la gestione dell'impianto sportivo denominato, di proprietà Comunale, sito in CIVITANOVA MARCHE, in Via

L'impianto suddetto, descritto nella cartografia ed individuato con campitura rossa nella planimetria, è concesso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti all'affidatario.

Articolo 2

SCOPO

Lo scopo dell'affidamento di cui trattasi consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali che il soggetto affidatario persegue. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo se non quello per cui la concessione viene ora disposta, salvo casi eccezionali che fossero formalmente autorizzati dal Comune.

Articolo 3

USO DELL'IMPIANTO

L'affidatario dovrà utilizzare (e/o fare utilizzare) l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Il predetto dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di conformità degli impianti, di igiene, i regolamenti comunali e tutte le disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili in base alla natura dell'impianto in oggetto.

Articolo 4

DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento in gestione dell’impianto di cui trattasi avrà la durata di 5 anni e 3 mesi, a decorrere dal 01 ottobre 2020, e sino al 31 dicembre 2025. In caso di slittamento della data di decorrenza, verrà parimenti spostata la data di conclusione dell’affidamento.

Per motivi di pubblica utilità, ed a sua discrezione, l’Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l’affidatario.

L’affidatario si impegna a corrispondere il canone annuo di € 5.000,00 più IVA. Il canone andrà corrisposto entro il mese di settembre di ciascun anno. Per i tre mesi dell’anno 2020 il canone verrà calcolato al 25% ed andrà corrisposto in unica soluzione entro il mese di aprile 2021. Per il caso in cui l’affidatario dovesse risultare inadempiente, sull’ultima rata del corrispettivo a lui spettante verrà trattenuta la quota dovuta al Comune.

Articolo 5

ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario dovrà:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa, nonché fornire la disponibilità dell’impianto per quelle iniziative che siano atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, in corso d’anno, con il limite massimo di n. 20 giorni per ciascuna annualità, escluse eventuali manifestazioni scolastiche;
- b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che fossero eventualmente organizzate dal Comune di Civitanova Marche; il numero massimo di spettatori ammessi sarà calcolato secondo le vigenti normative, in relazione anche alle uscite di sicurezza esistenti ed alla loro massima capacità di deflusso;
- c) assicurare la puntuale apertura dell’impianto nel rispetto degli orari stabiliti;
- d) assicurare la presenza di un rappresentante, con scopi di vigilanza, presso l’impianto per tutta la durata dell’apertura;
- e) pagare con puntualità le bollette relative ai consumi per acqua, gas, gasolio o altri combustibili ed energia elettrica;
- f) riscuotere la quota stabilita per terzi, secondo le tariffe definite ed avallate dal Comune;
- g) curare la pulizia dell’impianto, secondo necessità, con spese a proprio carico;
- h) sollevare il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l’affidatario ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 codice civile;
- i) provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata dell’affidamento. I consumi degli impianti di erogazione centralizzati, ove previsti, non agevolmente frazionabili, saranno ripartiti fra i diversi utenti secondo i criteri di cui agli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile;
- l) curare i piccoli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti, facendosi carico delle relative spese. L’affidatario si impegna a mantenere l’impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare all’ente proprietario, al termine del periodo di durata della presente convenzione, in perfetto stato di funzionalità;
- m) realizzare eventuali migliorie proposte o concordate con l’Ente proprietario;
- n) essere in grado, in qualità di gestore, di sfruttare, con la propria attività sportiva, l’impianto di cui trattasi per almeno il 65% delle sue potenzialità in relazione agli spazi ed agli orari previsti per gli allenamenti e per le gare ufficiali;
- o) assicurare il restante 35% (o altra minore percentuale residuale) della potenzialità dell’impianto ad altri eventuali soggetti sportivi.

Articolo 6

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Civitanova Marche:

- gli oneri per la manutenzione straordinaria;
- l'erogazione, in tre rate uguali, di un corrispettivo forfettario, a titolo di concorso nelle spese di

gestione, da erogare entro il mese successivo a ciascuno dei seguenti periodi:

a) 1 gennaio-30 aprile; b) 1 maggio-31 agosto; c) 1 settembre-31 dicembre.

Per l'anno 2020 il contributo sarà erogato per il trimestre ottobre/dicembre, sempre entro il mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.

Per l'anzidetto trimestre dell'anno 2020 il contributo forfettario sarà pari ad €
(....., IVA compresa);

mentre per gli anni 2021 e successivi (fino al 2025 compreso), sarà pari ad €
(....., IVA compresa).

Il contributo è, innanzitutto, corrisposto come contropartita per il servizio di gestione dell'impianto sportivo di cui trattasi garantito dall'affidatario (con l'impianto sportivo, patrimonio indisponibile dell'Ente, che ha tra l'altro un'indiscutibile valenza di carattere sociale). Inoltre, il contributo medesimo viene erogato anche in considerazione delle tariffe applicate dall'affidatario, che non determinano profitto, in quanto stabilite per far fronte ai soli costi vivi di gestione. Viene, altresì, valutato anche l'impegno sociale del gestore, considerate le gratuità e/o le riduzioni che quest'ultimo si impegna a garantire per particolari categorie di utenti c.d. svantaggiati.

Articolo 7

MODALITA' DI GESTIONE

L'affidatario permetterà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che, secondo il parere dei tecnici comunali, dovessero rendersi necessari.

L'affidatario presenterà all'Ente proprietario una relazione annuale sulla gestione dell'impianto, che sia comprensiva anche di un rendiconto dei costi sostenuti e delle somme complessivamente riscosse da terzi per l'utilizzo della struttura, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

Articolo 8

AUTORIZZAZIONI A SOGGETTI TERZI, MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

Le società affiliate a F.S.N., D.S.A., E.P.S., o gruppi amatoriali spontanei, potranno avere accesso all'impianto, previo rilascio di autorizzazione/nullaosta comunale, dopo avere ottenuto la disponibilità della Società di cui alla presente Convenzione, ed eventualmente anche del Settore Patrimonio dell'Ente. Al gestore dovrà essere corrisposta, in anticipo rispetto all'utilizzo, la quota relativa prevista. Il gestore è tenuto ad esporre nell'impianto apposita tabella dei costi di utilizzo per eventuali terzi interessati.

In caso di necessità e/o per lo svolgimento di manifestazioni sportive, il Comune potrà disporre dell'impianto oggetto del presente affidamento senza che l'affidatario nulla abbia a pretendere.

Non potranno essere apportate innovazioni e/o modificazioni allo stato del terreno o dell'impianto di cui trattasi, senza previa, specifica autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione comunale.

Se le innovazioni/modificazioni autorizzate dovessero richiedere prove, certificazioni di conformità, omologazioni 'et similia', l'affidatario dovrà acquisirle a sua cura e spese. Eventuali modifiche all'impianto elettrico o idrotermico andranno effettuate conformemente alla vigente normativa in merito.

Articolo 9

COMMISSIONE DI VIGILANZA

Allo scopo di vigilare sull'andamento della gestione, potrà essere istituita apposita Commissione, composta da:

- Sindaco;
- Dirigente del Servizio Sport;
- Dirigente Settore Patrimonio e/o Verde Pubblico;
- Legale Rappresentante del soggetto gestore di cui alla presente convenzione.

Articolo 10

PUBBLICITA' COMMERCIALE

L'affidatario è autorizzato ad effettuare, in forma sonora e/o visiva, pubblicità commerciale all'interno dell'impianto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e nel rispetto della

normativa e delle leggi complessivamente vigenti in materia.

L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, schermi, striscioni, stendardi, etc.) è subordinata alla previa autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

L'affidatario è tenuto a provvedere in proprio a tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni; resta, altresì, a suo carico l'onere delle imposte sulla pubblicità in base alla normativa vigente. L'affidatario non potrà richiedere alle società/associazioni autorizzate dall'Amministrazione comunale ex art. 8 alcun onere aggiuntivo per l'affissione della pubblicità, mentre dette società/associazioni dovranno a loro volta adempiere agli oneri di imposta di pubblicità determinati a norma di legge e/o di regolamento comunale. Le società terze autorizzate dovranno adeguarsi alla situazione in essere per quanto concerne l'esposizione della propria pubblicità; potranno al più, a loro totale cura e spese, posizionare impianti elettronici digitali, ma solo in corrispondenza delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 11

SPAZI E PARTI COMUNI

Gli spazi e le parti comuni, evidenziati nel verbale di consegna al momento dell'affido in gestione, non soggetti a questa o ad altra convenzione stipulata o da stipulare con altra società, ovvero gli spazi e le parti comuni specificati in apposito elenco utilizzati congiuntamente ad altra società titolare di distinta convenzione, saranno gestiti a cura dei rappresentanti delle società interessate. Gli oneri per i consumi, le utenze e la manutenzione ordinaria saranno ripartiti, per analogia, secondo i criteri di cui agli artt. 1117 e seguenti del codice civile.

Articolo 12

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che potessero in qualunque modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. A tal scopo, l'affidatario stipulerà apposita polizza assicurativa, con massimale assicurato pari o superiore a complessivi € 1.000.000,00. Copia della polizza anzidetta andrà depositata in Comune contestualmente alla stipula della presente convenzione.

Articolo 13

CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, l'affidatario presterà cauzione per complessivi € 10.000,00 mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione/bancari (o soggetti analoghi) debitamente autorizzati. Anche copia della polizza in questione andrà depositata in Comune in concomitanza con la stipula della presente convenzione.

Articolo 14

INADEMPIMENTO E DECADENZA DELL'AFFIDATARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione, il Comune di Civitanova Marche potrà dichiarare la decadenza dell'affidatario con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni. Verrà, altresì, dichiarata la decadenza dell'affidatario con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento per eventuali danni, in caso di fallimento o scioglimento della società/associazione affidataria.

Articolo 15

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

La società/associazione dovrà tempestivamente comunicare i nominativi del responsabile dell'impianto e del tecnico preposto al controllo ed alla manutenzione degli impianti tecnici secondo quanto previsto dal D.Lgs. N. 81/2008, nonché segnalarne i relativi recapiti, comprensivi di numeri telefonici ed indirizzi e-mail. Essi dovranno segnalare ai competenti uffici comunali ogni disfunzione o intervento da effettuare che esulasse da quelli configurabili come ordinaria manutenzione, e dovranno altresì concordare con i medesimi le modalità degli interventi da porre in essere. L'affidatario è tenuto, per quanto non regolamentato esplicitamente dalla presente convenzione, all'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dar corso legale alla convenzione *de quo*, immediate e future, sono a carico dell'affidatario.

Per il COMUNE

Per il GESTORE